EXPERT.AI S.P.A.

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

1. PREMESSA

Il presente documento (la "**Procedura**") ha lo scopo di individuare la procedura da seguire e i principi ai quali attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate da Expert.ai S.p.A. ("**Expert.ai**" o la "**Società**"), direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "**Gruppo**"). In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti**"), la Procedura è stata predisposta sulla base dell'articolo 10 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, (il "**Regolamento OPC**" o "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**"), così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti. Si è inoltre tenuto conto delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana, come da ultimo aggiornate, ed applicabili alle società ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (le "**Disposizioni OPC Euronext Growth Milan**") e alla Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 contenente indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate (la "**Comunicazione**"), che costituiscono parte integrante della Procedura.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito:

"**Amministratori Indipendenti**": gli amministratori che vengano qualificati dalla Società come indipendenti ai sensi del paragrafo Definizioni, articolo 1, lettera (h) delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan;

"**Amministratori non Correlati**": gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;

"**Comitato Parti Correlate**" o "**Comitato**": indica il comitato composto da 3 Amministratori Indipendenti ovvero dal minor numero di Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica;

"**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato**": le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società o il Gruppo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

"**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**": quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa;

"**MAR**": il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato come successivamente modificato e

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

integrato;

"**Operazioni Ordinarie**": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e del Gruppo;

"**Operazioni con Parti Correlate**" o "**Operazioni**": per "operazioni con parti correlate" si intendono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento OPC[1];

"**Organo Delegato**": l'Amministratore Delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, codice civile;

"**Parte Correlata**": per "parti correlate" si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1606/2022, così come richiamati nel Regolamento OPC;

"**SDIR**": sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate;

"**Soci Non Correlati**" i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti che siano contemporaneamente Parte Correlata sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

"**TUF**": il decreto legislativo n. 58 del febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.

3. PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Si definisce Parte Correlata una persona o una entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. In particolare:

(a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

ii. ha una influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante;

(b) un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il

[1] Con riferimento alla definizione di Operazioni con Parti Correlate od Operazioni, si rinvia all'Appendice contenuta nel Regolamento OPC. Per chiarezza espositiva, si precisa che l'Appendice del Regolamento OPC definisce le Operazioni con Parti Correlate od Operazioni come qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

ii. un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

iii. entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;

iv. un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

viii. l'entità o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio;

(c) Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture.* Per la definizione delle nozioni di "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" si rinvia alla definizione di cui allo IFRS 10, IFRS 11 e IAS 28.

4. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

4.1 Indici di rilevanza

Sono considerate operazioni di maggiore rilevanza (le "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**") le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

(a) *indice di rilevanza del controvalore*, inteso come (i) il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società, ovvero, se maggiore, (ii) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione); il controvalore dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 delle Disposizioni Parti Correlate;

(b) *indice di rilevanza dell'attivo*, inteso come il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 delle Disposizioni Parti Correlate;

(c) *indice di rilevanza delle passività*, inteso come il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

4.2 Maggiore Rilevanza derivante da cumulo

Nel caso di più operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse (i) nel corso del medesimo esercizio e (ii) con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, al fine di valutare se tali operazioni, cumulativamente considerate, diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente Paragrafo 4:

(a) dovrà essere determinata la rilevanza della singola operazione sulla base di ciascuno degli indici menzionati;

(b) i risultati relativi a ciascun indice dovranno poi essere sommati tra di loro al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie previste.

4.3 Modalità alternative di calcolo degli indici

Qualora un'Operazione con Parte Correlata o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del precedente Paragrafo 4.2 diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, ma tale risultato appaia ingiustificato in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, la Società potrà presentare apposita istanza a Borsa Italiana al fine di richiedere modalità alternative da seguire nel calcolo degli indici di cui al Paragrafo 4.1. A tal fine, la Società comunicherà a Borsa Italiana – prima della conclusione delle trattative – le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze su cui si basa la richiesta.

5. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Sono considerate operazioni di importo esiguo le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione: (i) Euro 50.000,00, qualora la controparte sia una persona fisica ovvero (ii) Euro 80.000,00, qualora la controparte sia una persona giuridica (le "**Operazioni di Importo Esiguo**"). Ai fini del calcolo dei predetti importi si tiene conto del cumulo durante il singolo esercizio di più Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata o tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

6. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono considerate operazioni di minore rilevanza (le "**Operazioni di Minore Rilevanza**") le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

7. INFORMATIVA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

7.1 Comunicati *price sensitive*

Qualora l'Operazione con Parte Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni:

(a) la descrizione dell'operazione e l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;

(b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

(c) l'indicazione circa il superamento o meno delle soglie di rilevanza di cui al precedente Paragrafo 4 e circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo (cfr. Paragrafo 7.2);

(d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione, ed in particolare se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal Paragrafo 10;

(e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

7.2 Documento informativo

Oltre a quanto previsto dal Paragrafo precedente, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società deve predisporre un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").

Gli eventuali pareri del Comitato (di cui infra) e/o di esperti indipendenti e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione dovranno essere allegati al Documento Informativo ovvero messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nei termini previsti dai successivi paragrafi. Con riferimento ad eventuali pareri di esperti indipendenti, purché la scelta venga motivata, è possibile pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni Parti Correlate.

7.2.1 *Cumulo di operazioni*

La Società predispone il Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso di un esercizio, concluda con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, qualora tali operazioni, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui al precedente Paragrafo 4. Ai fini del cumulo, non si considerano le operazioni escluse ai sensi del Paragrafo 10. Le operazioni cumulate che sono state oggetto di informativa nel Documento Informativo non dovranno più essere considerate, sebbene l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti sono nuovamente superati su base cumulativa.

7.2.2 *Operazioni realizzate da società controllate*

Anche le operazioni realizzate dalle società controllate comportano l'obbligo

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

di predisporre un Documento Informativo, qualora siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Le medesime vanno inoltre computate nel calcolo del cumulo di cui al precedente Paragrafo.

Gli organi competenti all'interno delle società controllate per l'approvazione dell'operazione dovranno immediatamente comunicare all'Organo Delegato la notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, nonché fornire alla stessa tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del Documento Informativo.

7.2.3 *Termini di pubblicazione del Documento Informativo*

Entro sette giorni dalla data di approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, è stato sottoscritto in base alla disciplina applicabile, il Documento Informativo e, in allegato, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e di esperti indipendenti e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione, è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società. Della messa a disposizione dovrà essere data notizia mediante invio di annuncio tramite lo SDIR scelto dalla Società.

Nei casi in cui l'operazione rientri nella competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora, dopo la pubblicazione del Documento Informativo e prima dell'assemblea, sia necessario aggiornare il Documento Informativo già pubblicato, la Società metterà a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, una nuova versione del documento stesso, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea. La Società potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni ai sensi del Paragrafo 7.2.1 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il Documento Informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora l'operazione che determina il superamento delle soglie di rilevanza sia compiuta da una società controllata, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

7.2.4 *Documento informativo per Operazione con Parte Correlata e comunicato o documento informativo per operazioni significative, reverse take-over e*

cambiamenti sostanziali del business

Qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza, oltre a rappresentare un'Operazione con Parte Correlata, rappresenti anche un'operazione significativa, un *reverse take-over* ovvero un cambiamento sostanziale del *business* e la Società sia pertanto obbligata a predisporre un comunicato ovvero un documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti, potrà essere pubblicato un unico documento informativo che contenga sia le informazioni richieste nel caso di Documento informativo per Operazione con Parte Correlata sia le informazioni richieste dai menzionati articoli 12, 14 e 15. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, con le modalità indicate in precedenza, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui, invece, la Società decidesse di pubblicare le informazioni relative alle diverse operazioni in documenti separati, potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

7.2.5 *Informativa finanziaria*

Il Consiglio di Amministrazione dovrà fornire informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

(i) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (eventualmente anche mediante riferimento a Documenti Informativi già pubblicati, ma segnalando eventuali aggiornamenti significativi);

(ii) sulle altre operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che – seppur non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura – abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;

(iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

8. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

8.1 Procedura di approvazione per le operazioni non di competenza dell'Assemblea

8.1.1 *Fase deliberativa*

L'Organo Delegato e/o i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dovranno predisporre una relazione da trasmettere al Comitato (ed eventualmente al Consiglio di Amministrazione qualora competente a deliberare sull'operazione) – tempestivamente e comunque in tempo utile per il rilascio del parere sull'operazione da parte del Comitato e per un esame da parte del Consiglio di Amministrazione competente a deliberare – che contenga le seguenti informazioni: (i) le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell'operazione; (iii) una sintetica

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione; e (i) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, la relazione dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro circa la natura dell'operazione stessa.

Le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dall'organo competente (Organo Delegato ovvero Consiglio di Amministrazione, fermo restando che quest'ultimo è in ogni caso competente per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza), previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora rispetto ad un'Operazione con parte Correlata uno o più membri del Comitato non sia un Amministratore non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato a maggioranza dai restanti membri del Comitato che siano Amministratori non Correlati. Nel caso in cui la disposizione del precedente periodo non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Ove applicabile, i verbali delle relative deliberazioni di approvazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In presenza di un parere negativo del Comitato, la Società potrà comunque procedere con l'operazione. In tal caso, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, un documento contenente (i) l'indicazione della controparte, (ii) dell'oggetto, (iii) del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato. Il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente Paragrafo, ovvero sul sito internet della Società.

8.1.2 *Esperti indipendenti*

Ai fini delle attività di cui al precedente Paragrafo, il Comitato potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In tal caso, i compensi per i servizi resi da parte degli esperti indipendenti non potranno superare il 5% dell'importo dell'Operazione con Parte Correlata. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 3 delle Disposizioni OPC Euronext Growth Milan.

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

8.1.3 *Informativa post approvazione*

Gli organi delegati hanno l'onere di fornire una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione sull'esecuzione delle operazioni di cui al presente Paragrafo.

8.2 **Procedura le operazioni urgenti non di competenza dell'assemblea**

Fermo il rispetto di quanto previsto dal Paragrafo 7 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, che non sono di competenza dell'assemblea e che non devono essere da questa autorizzata, possono essere concluse, in caso di urgenza, in deroga a quanto disposto dal Paragrafo 8.2, a condizione che:

(a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un Organo Delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;

(b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

(c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e sul sito internet della Società. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo;

(e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

8.3 **Procedura per le operazioni di competenza assembleare**

Qualora l'Operazione con Parte Correlata sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi dello Statuto, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea troveranno applicazione le medesime regole di cui al Paragrafo 8.1 che precede.

Tuttavia, qualora l'Operazione con Parte Correlata sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza e il Comitato abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione, l'assemblea dovrà deliberare, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che partecipano all'assemblea (purché i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentano, al momento della votazione, almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società). Qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea non rappresentano la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'autorizzazione dell'operazione, il raggiungimento in assemblea delle maggioranze di legge.

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

8.4 **Procedura per le operazioni urgenti di competenza dell'assemblea**

Fermo il rispetto di quanto previsto dal Paragrafo 7 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, la Società potrà concludere Operazioni con Parti Correlate in deroga a quanto disposto dal precedente Paragrafo 8.3, a condizione che:

(a) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(b) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera a) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e sul sito internet della Società. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo.

Qualora le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi della lettera a) siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati che partecipano all'assemblea (purché i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentano, al momento della votazione, almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società).

Qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea non rappresentano la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'autorizzazione dell'operazione, il raggiungimento in assemblea delle maggioranze di legge.

8.5 **Qualora le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi della lettera a) siano positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati. Procedura per le operazioni delle società controllate**

La presente Procedura trova altresì applicazione con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate.

Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della società controllata.

Successivamente all'approvazione della Operazione o al compimento della stessa da parte della società controllata, l'organo delegato della società controllata:

(a) fornisce tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti e dalla presente Procedura;

(b) predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

Fermo restando quanto previsto dal presente Paragrafo, le società controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti.

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

Resta comunque fermo quanto previsto all'art. 10.

9. DELIBERE QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

In tale ipotesi alla delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le disposizioni di cui al Paragrafo 8.2 che precede (tali disposizioni non troveranno invece applicazione in relazione alle singole Operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro). In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi le soglie di rilevanza individuate ai sensi del Paragrafo 4 che precede, la Società dovrà pubblicare un apposito Documento Informativo ai sensi del Paragrafo 7 della presente Procedura.

Le delibere-quadro non potranno avere efficacia superiore a un anno, dovranno essere riferite ad operazioni sufficientemente determinate, e dovranno riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione circa le condizioni previste.

Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo già pubblicato non sono computate ai fini del cumulo di cui al precedente Paragrafo 7.2.1.

L'Organo Delegato fornisce una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione circa l'attuazione delle delibere-quadro.

10. CASI DI ESCLUSIONE

La Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari:

(a) di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato);

(b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

(c) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale della Società (ove presente).

Sono inoltre escluse dall'applicazione delle disposizioni della Procedura:

(a) le operazioni di Importo Esiguo;

(b) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e le relative operazioni esecutive purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'articolo 114-*bis* del TUF;

(c) ove applicabile, le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

lettera (b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

(i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea della Società;

(ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;

(iii) la remunerazione assegnata individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

(d) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato. Qualora si tratti di Operazioni qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società deve:

(i) comunicare al pubblico, entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione del Documento Informativo di cui al Paragrafo 7 che precede, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione;

(ii) indicare nella relazione sulla gestione, nell'ambito delle informazioni previste dal Paragrafo 7.2.4 della Procedura in tema di informativa finanziaria, quali Operazioni sono state concluse avvalendosi dell'esenzione indicando le motivazioni per le quali si è ritenuto che l'Operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato (o *standard*), fornendo oggettivi elementi di riscontro. La Società dovrà altresì comunicare le suddette informazioni al Comitato, nei termini previsti dal paragrafo 7.2.3 della presente Procedura. Il Comitato verifica tempestivamente la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza;

(e) le operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. La valutazione sulla significatività degli interessi verrà effettuata dalla Società di volta in volta, sulla base di eventuali rapporti patrimoniali e/o partecipativi tra le società controllate o collegate e le altre Parti Correlate della Società; non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione, tra la Società e le società controllate o collegate, di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche.

(f) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES

parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

Gli organi delegati hanno l'onere di fornire una completa informativa, almeno trimestrale, al Comitato sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al presente Paragrafo, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza esenti.

11. MODIFICHE E APPROVAZIONE

Qualsiasi modifica e/o integrazione della Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato.

La presente Procedura è stata approvata, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2024.

INTERNAL & TRUSTED 3rd PARTIES